



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA DI MACERATA)

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 45 del 09-05-2017

Oggetto: ART. 55 BIS DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI: COSTITUZIONE UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI MUCCIA.

L'anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di maggio alle ore 13:00, la Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita nella Civica Residenza.

Baroni Mario	SINDACO	P
CUCCULELLI SAMUELE	VICE SINDACO	P
TROJANI RAFFAELA	ASSESSORE	A

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Italia Pistelli

Il Presidente Sig. Mario Baroni nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

ASSESSORATO
UFFICIO PROPONENTE SEGRETERIA

Registro proposte 49

Premesso che:

L'art. 55, comma 4, del D.Lgs n. 165/2001, come modificato dall'art.69 del D.Lgs. 150/2009, in vigore dal 15/11/2009, stabilisce che ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) e che la funzione di detto ufficio è quella di contestare l'addebito al dipendente, istruire il procedimento disciplinare ed adottare l'atto conclusivo del procedimento (la sanzione);

La CIVIT", oggi ANAC, con l'orientamento n. 111 del 4/11/2014, aveva espresso l'avviso che, aderendo alle raccomandazioni contenute nella circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica, affermava che il responsabile della prevenzione della corruzione non può rivestire contemporaneamente il ruolo di responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, versandosi in tale ipotesi in una situazione di potenziale conflitto di interessi"; successivamente l'ANAC ha cambiato orientamento e stabilito che l'incarico di responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari possa coincidere con la figura del Segretario comunale;

Considerato che:

Ai sensi dell'art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 69 del D.LGS. 150/2009, sono individuate nuove forme e termini del procedimento disciplinare;

Le infrazioni e le sanzioni superiori al rimprovero verbale sono state modificate dal D.Lgs.-n. 150/2009 rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi vigenti;

Il procedimento disciplinare risulta diversificato in relazione a due fattori: la gravità dell'infrazione e la presenza o meno del responsabile dell'area con qualifica dirigenziale.

Le sanzioni si distinguono in tre categorie di gravità: rimprovero verbale, sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni);

Le nuove disposizioni risultanti dalla modifica dell'art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001 attribuiscono la competenza per i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di minore gravità ai responsabili di Area, purché aventi qualifica dirigenziale;

In questo Comune ,non essendo presenti responsabili con qualifica dirigenziale, la competenza

delle sanzioni deve essere ripartita tra il responsabile cui il dipendente fa riferimento e l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari;

Risultano, pertanto, applicabili le disposizioni di cui al terzo comma del citato art. 55 bis;

Ai sensi del comma 1 del predetto art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 69 del D. Lgs. 150/2009, è necessario, stante la struttura organizzativa dell'Ente, individuare l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari che risponda alle modifiche normative intervenute;

Dato atto che la figura organizzativa di questo ente non prevede il ruolo dirigenziale;

Ritenuto, pertanto, necessario istituire l'Ufficio competente ad avviare, istruire e concludere tutti i procedimenti disciplinari che comportano l'applicazione di sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni), fermo restando la competenza del responsabile di ciascuna Area funzionale per il personale assegnato per i procedimenti che comportano l'applicazione della sanzioni del rimprovero verbale;

Ritenuto pertanto di dover istituire l'Ufficio competente per i provvedimenti disciplinari, come di seguito indicato, in ragione delle necessarie competenze amministrative richieste per lo svolgimento delle relative funzioni:

- a) Segretario Comunale - in qualità di Presidente;
- b) Responsabile Area demografica – elettorale – stato civile ed attività produttive - con ruolo di componente ordinario;
- c) Responsabile Area lavori pubblici – ambiente – gestione e manutenzione - con ruolo di componente ordinario;

Ritenuto, altresì, prevedere:

Che i componenti l'Ufficio, in caso di assenza o impedimento, siano sostituiti da chi, formalmente ne svolge le funzioni;

Che l'Ufficio sia coordinato, per l'attività istruttoria, dall'Ufficio / Servizio Personale;

Ritenuto opportuno, al fine di precisare e rendere chiare le diverse competenze in materia disciplinare, prevedere una diversa composizione dell'Ufficio competente per i provvedimenti disciplinari nel caso in cui vi siano procedimenti a carico di titolari di posizioni organizzative e cioè personale cui sono state affidate con provvedimento sindacale le funzioni dirigenziali di cui all'art.109 decreto Legislativo n.267/2000;

Considerato, quindi che per le competenze attribuite dalla legge, dalla Statuto e dai regolamenti, può individuarsi nella figura del Segretario Comunale l'autorità competente per i procedimenti disciplinari che riguardano i titolari di posizione organizzativa, il quale potrà avvalersi del supporto dei componenti ordinari dell'Ufficio Disciplinare;

Rilevata, pertanto, l'obbligatorietà di individuare, come prescritto dal succitato art. 55bis comma 4, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari al fine di garantire il corretto svolgimento del rapporto di lavoro con la prevista ed obbligatoria, ove previsto, azione disciplinare;

Ritenuto, pertanto, di dover istituire, ex novo, l'Ufficio competente per i provvedimenti disciplinari, quale soggetto competente ad irrogare le sanzioni disciplinari di gravità superiore al rimprovero verbale;

Considerato che l'art. 1 del D.Lgs. n. 116/2016, modificando l'art. 55-quater ha introdotto un procedimento disciplinare "speciale" per la fattispecie della "falsa attestazione in servizio" e che, per tale motivo si rende necessario approvare il nuovo codice per i procedimenti disciplinari integrato con la disposizione normativa suddetta;

Visto l'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 23 e ss del CCNL 06.0.1995 e successive modifiche e integrazioni. Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il Codice di comportamento del personale dipendente;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito;

PROPONE

- 1) Di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 2) Di costituire l'Ufficio comunale competente ad avviare, istruire e concludere tutti i procedimenti disciplinari, come di seguito indicato, in ragione delle necessarie competenze amministrative richieste per lo svolgimento delle relative funzioni:
 - a) Segretario Comunale - in qualità di Presidente;
 - b) Responsabile Area demografica – elettorale – stato civile ed attività produttive - con ruolo di componente ordinario;
 - c) Responsabile Area lavori pubblici – ambiente – gestione e manutenzione - con ruolo di componente ordinario;
 - 3) Di stabilire:
 - A)** che l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, come sopra costituito, è competente nella gestione di tutti i procedimenti disciplinari a carico di dipendenti di tutte le categorie previste dal Comparto Regioni ed Autonomie Locali che comportano l'applicazione di sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni);
 - B)** che resta la competenza del responsabile di ciascun'Area funzionale per il personale assegnato per i procedimenti che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale;
 - C)** che per la gestione dei procedimenti disciplinari che riguardano personale a cui sono state affidate con provvedimento sindacale le funzioni dirigenziali di cui all'art.109 decr. Legisl. n.267/2000 (titolari di posizione organizzativa), l'Ufficio competente per i provvedimenti disciplinari è costituito dal Segretario Comunale, che potrà avvalersi del supporto dei componenti ordinari dell'ufficio procedimenti Disciplinari;
 - D)** che i membri dell'Ufficio, nei casi di loro assenza o impedimento, siano sostituiti da chi, formalmente, ne svolge le funzioni;
 - E)** che in caso di accertate incompatibilità e/o casistiche, ulteriori rispetto alla precedente lett. C), in cui si verificano conflitti di interesse per uno dei componenti dell'Ufficio procedimenti disciplinari, la Composizione dello stesso Ufficio per lo specifico procedimento verrà disposta con provvedimento sindacale, ferma restando che l'individuazione dovrà essere effettuata tra il personale titolare di posizione organizzativa del Comune;
 - F)** che con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione, tutti i procedimenti disciplinari giacenti, tenendo conto della tipologia, siano riassunti ai soggetti come sopra individuati;
- di dichiarare per l'urgenza il presente atto immediatamente esecutivo.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Pareri ex art. 49 e 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive
variazioni**

PARERE DI Regolarita' tecnica

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Muccia, 09-05-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Italia Pistelli)

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente deliberazione, predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Atteso che il Segretario Comunale, a ciò espressamente richiesto, rileva la conformità dell'atto alle norme legislative, statutarie e regolamentari ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000;

Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano,

D E L I B E R A

- di approvare il documento istruttorio che, allegato alla deliberazione, forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Ed inoltre, stante l'urgenza, ad unanimità dei voti resi nei modi di legge, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 "T.U. sull'ordinamento degli EE.LL."

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.

IL PRESIDENTE
F.to Mario Baroni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Italia Pistelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 09/05/2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE
F.to SILVANO SECCACINI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09-05-2017 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Italia Pistelli

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Muccia, 09/05/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Italia Pistelli)